

STATUTO

**ACQUAFREDDA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAIVANO NA VIA MANZONI 26

Numero REA: NA - 714420

Codice fiscale: 04793951213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

	di mano,	
	<u>all'unanimità,</u>	
	DELIBERA	
	= =	
	di adottare, il nuovo testo dello Statuto Sociale del quale il Presidente ha	
	dato lettura in Assemblea.	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti del-	
	le votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore	
	diciannove e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo	
	dello Statuto Sociale.	
	Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A".	
	Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattilo-	
	scritto da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate, ho da-	
	to lettura alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle	
	ore diciannove e trenta.	
	FIRMATI: FRANCESCA MARGHERITA -	
	STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)	
	= = = =	
	Allegato "A" all'atto n. 6999 della Raccolta	
	STATUTO	
	della "ACQUAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a r.l."	
	<u>1. DENOMINAZIONE</u>	
	E' costituita, ai sensi della lett. "a" dell'art. 1 della Legge 8 novembre	
	1991 n. 381, la società "ACQUAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA SO-	
	CIALE a r.l."	
	3	

	Ala cooperativa, che è regolata dal presente statuto e dagli eventua-	
	li relativi regolamenti attuativi, si applicano altresì le disposizioni della leg-	
	ge n. 381 del 1991 e, per quanto in essi non previsto, le disposizioni del	
	codice civile, nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nel-	
	l'apposito albo previsto dalla normativa vigente.	
	<u>2. SEDE</u>	
	La società ha sede in Caivano; la cooperativa potrà istituire, con de-	
	terminazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie.	
	<u>3. SCOPO ED OGGETTO</u>	
	La cooperativa, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di perseguire,	
	nel rispetto del principio della parità di trattamento l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione stabile o temporanea, per conto proprio e di terzi, di	
	servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi socio-sanitari ed e-	
	ducativi potrà:	
	a) istituire e/o gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri	
	residenziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento,	
	servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori pro-	
	tetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, at-	
	tività sportive, interventi individuali, servizi atti ad inserire le persone svan-	
	taggiate nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia	
	in proprio sia per conto di Enti Pubblici, Stato, Regioni, Provincie e Comu-	
	4	

	ni;	
	b) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria	
	e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica;	
	c) curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti e/o	
	conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di	
	solidarietà, relative al campo nel quale la cooperativa opera;	
	d) organizzare corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro	
	che operano nel campo sociale;	
	e) organizzare corsi di formazione per persone svantaggiate, nonché sta-	
	ges o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;	
	f) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri ricreativi, centri di ag-	
	gregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi, case di	
	vacanza, campi estivi;	
	g) a scopo esclusivamente terapeutico, svolgere anche piccole attività a-	
	gricole e di produzione di manufatti in genere utili al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	<u>4. DURATA</u>	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato	
	scioglimento.	
	<u>5. SOCI</u>	
	I soci si distinguono in:	
	1) " SOCI COOPERATORI ", il cui numero è illimitato ma non può essere	
	inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono	
	partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svan-	
	5	

	taggiate" considerate tali dall'art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 381, le quali	
	devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) " SOCI LAVORATORI " che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;	
	b) " SOCI VOLONTARI " che, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91,	
	prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto sol-	
	tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	A tale categoria dei soci non si applicano i contratti collettivi e le nor-	
	me di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei	
	soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero com-	
	plessivo dei soci della cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti che	
	svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa. Possono essere soci le per-	
	sone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;	
	2) " CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI ", che la Coopera-	
	tiva potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del	
	6	

	loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.	
	<u>6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;	
	d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	7	

	all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro	
	sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unita-	
	mente alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla do-	
	manda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Ammini-	
	strativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assem-	
	blea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	<u>7. OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dalla	
	statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della doman-	
	da di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stes-	
	sa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;	
	b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Or-	
	gano Amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'atti-	
	vità sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo	
	8	

	Amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professio-	
	nale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;	
	<u>8. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o	
	per causa di morte.	
	<u>9. RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con	
	lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	<u>per quanto riguarda i rapporti sociali</u> , dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lette-	
	ra raccomandata A.R.;	
	<u>per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società</u> ,	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio	
	9	

	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il	
	recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	<u>10. DECADENZA</u>	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei	
	confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di	
	sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.	
	<u>11. ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti	
	del socio:	
	a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto	
	mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pa-	
	gamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve esse-	
	re invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i paga-	
	menti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui	
	10	

	gravità renda improseguibile il rapporto sociale.	
	e) che, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.	
	<u>12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE</u>	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.	
	<u>13. MORTE DEL SOCIO</u>	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	11	

	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statu-	
	to, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa doman-	
	da di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione	
	dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare	
	la sussistenza di detti requisiti di ammissione.	
	Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del	
	defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società;	
	in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.	
	<u>14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</u>	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio	
	defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperati-	
	va o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione	
	della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati re-	
	cesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle dispo-	
	sizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste	
	dall'articolo 2514 c.c.-.	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccoman-	
	data e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al	
	detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo	
	2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del	
	12	

	primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno	
	dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti	
	la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto	
	sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota.	
	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrispo-	
	sta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia	
	richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.	
	<u>15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le	
	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e stru-	
	menti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-	
	mente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e	
	trans. c.c.	
	<u>16. PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci coo-	
	peratori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali	
	13	

	eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale	
	limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita	
	della società che al suo scioglimento.	
	<u>17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere	
	cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal-	
	l'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo	
	2530 c.c.-.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il	
	cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo pa-	
	trimonio.	
	<u>18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE</u>	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno esse-	
	re versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.	
	Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si	
	applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.	
	<u>19. ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	14	

	alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di	
	legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando	
	specificamente nella stessa i criteri seguiti per i conseguimento degli sco-	
	pi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché e-	
	videnziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c.,	
	le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione	
	in sede di relazione sulla gestione.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sinda-	
	cale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai	
	soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e	
	prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in	
	maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.-.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al	
	suo scioglimento;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima previ-	
	sta dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni	
	nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperati-	
	vo ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integra-	
	15	

	zioni;	
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'as-	
	semblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso supe-	
	rare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	<u>20. RISTORNI</u>	
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qua-	
	lora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che	
	approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo,	
	sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.	
	Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o	
	mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal	
	socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in conside-	
	razione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito re-	
	golamento.	
	E' fissato il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti e mezzo ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	<u>21. ORGANI SOCIALI</u>	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	16	

c) il Collegio Sindacale, se nominato.

22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

23. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

24. VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conser-

	vate tra gli atti sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Non possono essere delegati nè gli Amministratori nè i Sindaci.	
	<u>25. PRESIDENZA</u>	
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione	
	competete all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice	
	Presidente, se nominato.	
	Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale fun-	
	zione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.	
	L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del	
	Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere	
	anche una persona non socia.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.	
	<u>26. POTERI DELL'ASSEMBLEA</u>	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provve-	
	de alle relative nomine fissandone il periodo di durata;	
	- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presi-	
	dente;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove	
	la carica non sia gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	19	

	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della	
	Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla	
	sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori.	
	E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per	
	la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione co-	
	operativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	<u>27. ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	La società può essere amministrata:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;	
	- da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o con-	
	giuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art.	
	2257 e 2258 del cod. civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione con-	
	giuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli	
	Amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggi-	
	20	

	bili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.	
	<u>28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed	
	uno o più Vice Presidenti.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in manie-	
	ra puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in mo-	
	do che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso	
	di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esem-	
	plificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonchè la	
	propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve in-	
	21	

	dicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere co-	
	operativo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione	
	dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della leg-	
	ge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.	
	La rappresentanza della società compete al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o all'Amministratore Unico senza limitazioni, ed ai	
	membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti	
	della delega.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non costitui-	
	scono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così	
	nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale	
	potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Am-	
	ministratori dalla deliberazione di nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministra-	
	tivi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui man-	
	sioni spettano al Vice-Presidente.	
	<u>29. REGOLAMENTI</u>	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Rego-	
	lamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica.	
	22	

	I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto	
	costitutivo, sono predisposti dall'Amministrazione e approvati dall'Assem-	
	blea.	
	<u>30. COLLEGIO DEI SINDACI</u>	
	<u>14.1.</u> Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., i so-	
	ci nominano un Collegio Sindacale composto di tre Membri Effettivi e due	
	Supplenti (un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i	
	Revisori Legali iscritti nell'apposto registro e gli altri componenti, se non i-	
	scritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professio-	
	nali individuati con D.M. 29/12/2004 n. 320 o fra i professori universitari di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche) e provvedono alla designazione	
	del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci	
	Effettivi.	
	I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazio-	
	ni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.	
	<u>31. SCIoglimento DELLA SOCIETA'</u>	
	In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la mag-	
	gioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidato-	
	ri, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.	
	<u>32. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale	
	- dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai	
	soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla	
	legge 59/92 e successive modificazioni.	
	23	

33. CLAUSOLA ARBITRALE

__Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

FIRMATI: FRANCESCA MARGHERITA -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

= = = =

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL D.M. 22.2.2007 MEDIANTE

M.U.I.

= = = =

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE